





LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA – SCIENZE APPLICATE Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SUCC.: SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, 80 - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523

C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A - E-mail ctpc01000a@istruzione.it - PEC:ctpc01000a@pec.istruzione.it Sito Web scuola : www.liceovergadrano.edu.it



CIRCOLARE N. 22

ALLE FAMIGLIE
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AL REGISTRO ELETTRONICO
AI DOCENTI
E P.C. AI DOCENTI
AL SITO

OGGETTO: AVVISO ALLE FAMIGLIE SULLE CONSEGUENZE DELLA MANCATA FREQUENZA E DELL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (ALUNNI SINO A 16 ANNI)

Vista l'approvazione della Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), che determina un severo inasprimento delle sanzioni nei confronti delle famiglie che non vigilano sull'adempimento obbligo scolastico, si forniscono le seguenti informazioni.

Fino ai 16 anni è obbligo dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale assicurarsi che i propri figli frequentino regolarmente la scuola.

Il dirigente ha l'obbligo di vigilare e di segnalare al Sindaco la frequenza irregolare o la cessata frequenza degli alunni.

Di recente le sanzioni sono state molto inasprite con l'art. 570 ter del codice penale, che introduce la reclusione sino a due anni nei confronti dei genitori che non vigilano sull'obbligo di frequenza dei figli in età di obbligo scolastico (sino a 16 anni di età).

Si raccomanda pertanto alle famiglie:

- di non trascurare mai un regolare rapporto con la scuola;
- di fornire sempre una giustificazione adeguata e tempestiva delle assenze;
- di produrre, ove possibile, certificazione e/o documentazione delle assenze;
- di far frequentare assiduamente i propri figli, evitando anche la frequenza irregolare;
- di evitare assolutamente che l'alunno smetta addirittura di frequentare,

La legge sopra citata impone, infatti, al Dirigente scolastico di segnalare al Sindaco i seguenti casi:

- mancata iscrizione;
- assenze superiori a 15 giorni, anche non continuativi, nell'arco di tre mesi, prive di giustificati motivi:
- mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Si riporta di seguito un estratto della citata Legge n. 159 del 13 novembre 2023, che ha introdotto modifiche all'art. 114 del D.lgs. 297/94 (Testo unico delle leggi sulla scuola):

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinchè questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
- **6.** Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

Gli esercenti che non si assicurino della regolare frequenza incorrono nel reato previsto dall'art. 570 ter del codice penale. *Art. 570 ter. c.p.*

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

In merito ai GIUSTIFICATI MOTIVI si riporta quanto recentemente precisato nella nota USR Sicilia prot. 0045543 del 12/09/2025:

"si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo. È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo. Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico".

Tale valutazione deve essere effettuata dai **Coordinatori di classe**, i quali avranno cura non solo di conteggiare le ore di assenza degli studenti, ma anche di porre attenzione alla natura e tempestività delle giustificazioni con le modalità definite nella Circolare n. 23.

Adrano, 16/09/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Loredana Lorena (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. 39/93)